

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA N. 16/19
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXXSRL/TELECOM ITALIA S.P.A.
(RIF. PROCEDIMENTI GU14 N° 158/18)

IL CORECOM DELLA REGIONE ABRUZZO
NELLA riunione del 8 febbraio 2019 si è riunito, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci		x
Componenti	Michela Ridolfi	x	
	Ottaviano Gentile	x	

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 19 ottobre 2017;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTA la delibera AGCOM n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera AGCOM n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP “*Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*”;

VISTA l’istanza di definizione presentata al Corecom Abruzzo ai sensi dell’art. 14 e ss. Delibera AGCOM 173/07/CONS dalla Società XXXsrl in data 2 maggio 2018 ed acquisita in pari data al prot. n. 9203, nei confronti con l’operatore Telecom;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la richiesta di integrazione documentale, trasmessa in data 02/07/2018 e volta ad acquisire dall’operatore convenuto copia del contratto sottoscritto dall’istante e/o copia della welcome letter trasmessa allo stesso e attestante le condizioni commerciali effettivamente applicate;

CONSIDERATO alla sopraddetta nota Telecom non ha prodotto quanto richiesto;

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta la mancata/tardiva disattivazione della preselezione automatica e l'asserita illegittima fatturazione.

In particolare riferisce di aver inoltrato via fax in data 26/05/2016 all'operatore convenuto una richiesta di cessazione della preselezione automatica con l'operatore Wind per le utenze 0862/1/88XXX e 0861/88XXX. Tale richiesta veniva eseguita solo per la prima utenza in data 20/04/2017 a seguito di molteplici segnalazioni trasmesse (in data 21/03/2017 e 15/04/2017), mentre per l'altra non veniva mai effettuata.

A seguito di contatto telefonico da parte di Telecom che proponeva l'offerta commerciale linea valore + ISDN riceveva in data 09/06/2016 la proposta di contratto che tuttavia era priva delle indicazioni delle condizioni commerciali, come è desumibile dal modulo depositato. La proposta veniva sottoscritta, tuttavia Telecom non provvedeva né ad inviare conferma dell'effettuazione dell'adempimento, né ad indicare il piano tariffario proposto verbalmente, ossia linea Valore +ISDN.

Successivamente inizia a ricevere fatture di importi esorbitanti non conformi al piano tariffario proposto. Immediatamente si attiva contestando le fatture emesse e richiedendo la copia del contratto (pec del 17/02/2017 e del 16/03/2017), pur essendo costretta, al fine di preservare il servizio telefonico indispensabile per lo svolgimento della propria attività lavorativa, a corrispondere il relativo importo.

A seguito di ulteriori approfondimenti verificava che l'operatore convenuto aveva applicato prezzi mai concordati e certamente fuori mercato: 20 centesimi al minuto per locali, 17 centesimi al minuto per interurbane e 25 centesimi al minuto per i mobili. Inoltre ci si accorgeva che venivano addebitati anche canoni per noleggio apparati e accessori non dovuti, in quanto i predetti erano stati acquistati a far data dal 25/01/2008 quanto ai centralini e dal 12/03/2008 quanto ai telefoni per cui i costi degli stessi erano già stati ampiamente corrisposti.

Le somme percepite arbitrariamente da Telecom ammontano ad euro 14.290,98, delle quali euro 535,64 per addebiti apparecchi ed accessori, relativamente alla linea 0861/81XXX, euro 759,53 per addebiti apparecchi ed accessori, relativamente alla linea 0861/88XXX, quanto alla linea 0861/88XXX, euro 8.374,40 per addebiti apparecchi ed accessori ed euro 2.838,17 per maggior costo del traffico per essere stato calcolato a consumo e non secondo il piano telefonico richiesto; infine euro 1.783,24 la somma corrisposta alla Wind dopo la richiesta di cessazione della preselezione automatica.

Con ulteriore reclamo scritto del 07/11/2017 contestava l'addebito del traffico a consumo e chiedeva di nuovo copia del contratto, anche in questo caso non veniva in nessun modo riscontrato. Le contestazioni venivano reiterate con il successivo reclamo del 04/12/2017, rimasto anche questo inevaso. Nonostante la grave situazione segnalata Telecom continuava ad emettere ulteriori fatture conti 1/18 e 2/18 che venivano anch'esse contestate.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. Indennizzo per la ritardata/mancata cessazione della preselezione automatica per le linee 0861/81XXX e 0861/88XXX;
- ii. Rimborso delle somme indebitamente percepite per l'applicazione della tariffa difforme rispetto a quella concordata telefonicamente con l'operatore e mai applicata;

Allega alla propria istanza:

Richiesta disattivazione preselezione automatica, reclami trasmessi a Telecom relativi alle varie doglianze, fatture attestanti l'acquisto dei centralini e telefoni nel 2008, fatture contenenti addebiti difformi dal profilo tariffario prospettato e mai applicato.

2. La posizione dell'operatore Telecom

L'operatore rileva che le avverse deduzioni e richieste sono infondate per le ragioni di seguito riportate. Nulla di quanto dichiarato dall'istante è supportato da una documentazione idonea a riscontrare quanto assunto e pertanto ogni tipo di richiesta risulta formulata in modo apodittico.

Precisa che l'istante non ha documentato la fonte negoziale del rapporto che si pretende inesattamente adempiuto di cui non specifica nemmeno la data della sottoscrizione, né circoscrive le contestazioni concernenti l'errata fatturazione, indicando esattamente quali addebiti si ritengono errati per ciascuna linea e pertanto suscettibili di rimborso, perché a proprio dire ricompresi nella tariffa flat oggetto di accordo. La domanda pertanto appare meritevole di rigetto perché indeterminata e generica. Pertanto al netto della errata/ritardata disattivazione della CPS per i numeri 0861/81XXX e 0861/88XXX, nessuna contestazione risulta essere formulata con riferimento alla linea 0861/81XXX.

Relativamente agli asseriti illegittimi addebiti riguardanti gli apparati e centralino, precisa che la fattura di vendita non prova in alcun modo che l'istante abbia corrisposto l'intero importo in una unica soluzione né lo stesso istante ha dato prova di aver corrisposto ulteriori importi rateizzati rispetto alle rate saldate.

Quanto alla contestazione della difformità della tariffa applicata fa presente che l'istante era ben consapevole che una volta disattivata la preselezione automatica le chiamate non sarebbero state più istrate verso l'operatore fino ad allora prescelto, ma terminata da Telecom con conseguente addebito in fattura dei relativi costi compatibilmente con il profilo tariffario all'epoca in essere, non risultando presente a sistema nessuna richiesta né scritta né telefonica di attivazione di apposito pricing.

Precisa inoltre che il profilo Linea Valore + ISDN richiamato dall'istante non è applicabile nella fattispecie perché non oggetto di specifica stipula, né lo stesso istante è stato in grado di provare diversamente.

Infatti dalle verifiche effettuate è stato possibile riscontrare che all'esito della disattivazione della preselezione automatica è tornato in essere il profilo preesistente allo stesso servizio, vale a dire Linea ISDN, con Tutto senza limiti ADSL non inclusivo del traffico voce in uscita ma solo del canone per l'utilizzo della linea dati. Ciò è peraltro confermato dal modulo di rientro prodotto dall'istante del 08/06/2016 in cui è infatti opzionato il profilo Tutto senza limiti ADSL. Né risulta che l'istante per entrambe le linee abbia mai opzionato il profilo tariffario Linea ISDN.

Riguardo alla lavorazione della disdetta della CPS, risulta che la linea 0861/88XXX è migrata verso OLO il 05/02/2018 e non è più visibile a sistema. Per tale numero non sono mai stati emessi, prima della migrazione, ordinativi di cessazione della CPS, attesa l'incompletezza del modulo pervenuto, nonostante le istruzioni espressamente fornite al riguardo con lettera del 01/04/2017. Il n° 0861/88XXX risulta di contro ancora attivo ma in corso di migrazione con DAC del 20/02/2018. Per tale numero la CPS è stata cessata il 20/04/2017.

Pertanto posta la genericità degli addebiti concernenti la difformità di fatturazione, non individuati per ciascuna linea, aggravata dall'assenza di prova in merito all'accordo contrattuale effettivamente intercorso, chiede il rigetto dell'istanza.

Allega: lettera di risposta del 01/04/2017;

Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Nel caso di specie l'istante contesta l'illegittima fatturazione per applicazione del profilo tariffario diverso da quello prospettato telefonicamente, oltre che la ritardata/mancata disattivazione della preselezione automatica con l'operatore Wind richiesta dal 26/05/2016.

In merito alla disattivazione della carrier preselection (cps) si riportano di seguito le norme regolamentari emanate nel tempo dall'Autorità che definiscono il tipo di servizio e gli obblighi cui devono attenersi i gestori telefonici coinvolti. La preselezione dell'operatore, nota anche con l'acronimo cps (dall'inglese carrier preselect), è un servizio messo a disposizione dalle

moderne centrali telefoniche per semplificare la scelta tra operatori telefonici garantendo un pieno regime di concorrenza nel quadro della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni.

Nel quadro di una politica di equal access garantita a tutti gli operatori, è stata fornita all'utenza la possibilità di indicare l'operatore prescelto per ciascuna conversazione per mezzo di un codice numerico da anteporre al numero (carrier selection code).

La carrier preselection consente di specificare una volta per tutte il codice dell'operatore preferenziale, con il quale vengono eseguite tutte le chiamate per le quali non sia stato richiesto un instradamento particolare.

Quindi, in virtù della carrier preselection, tutte le chiamate appartenenti alla tipologia associata alla prestazione sono istradate dalla rete dell'operatore di accesso verso la rete dell'operatore preselezionato.

In tema di carrier preselection, la delibera 3/99/CIR "Regole per la fornitura della carrier selection equal access in modalità preselezione (carrier preselection)" stabilisce, all'art. 3 che "il recesso dal contratto di abbonamento da parte del cliente dell'operatore di accesso o la sospensione temporanea del servizio da parte dell'operatore di accesso comportano automaticamente la cessazione o la sospensione temporanea di tutti i servizi ad esso legati, in particolare del servizio di carrier preselection". Il successivo art. 7 prevede che "l'operatore preselezionato è tenuto a comunicare all'operatore di accesso il recesso dal contratto da parte del cliente o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio del servizio indicata nella richiesta di recesso o nel contratto stesso".

La delibera 4/03/CIR "Integrazione delle disposizioni in materia di carrier preselection: norme in materia di disattivazione" dispone, all'art. 1, che "per disattivazione della prestazione di carrier preselection s'intende la disattivazione, a seguito di recesso volontario da parte del cliente, della carrier selection equal access in modalità di preselezione (carrier preselection)". L'articolo 2 stabilisce che "l'utente che intende disattivare la prestazione di cps comunica per iscritto la propria volontà inequivocabile all'operatore preselezionato o, in alternativa, all'operatore di accesso secondo le forme previste dalla normativa vigente. La comunicazione di cui al precedente comma 1 contiene almeno le seguenti informazioni: a. nome e cognome o ragione sociale dell'utente; b. numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione della prestazione di cps; c. indicazione dell'operatore preselezionato e data di sottoscrizione della prestazione di cps; d. data richiesta per la disattivazione".

Secondo l'allegato B alla delibera n. 179/10/CONS, il servizio CPS ha per oggetto: "la scelta, da parte dell'utente, di un solo operatore preselezionato per uno dei seguenti profili di servizio: a): include le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili; b): include le chiamate interne al distretto, le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili"

Inoltre, lo stesso allegato specifica i tempi della procedura per la disattivazione della prestazione di cps, stabilendo, all'art.11, che il processo di lavorazione della richieste di disattivazione della cps sottoscritta dal cliente deve concludersi entro dieci giorni.

Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, risulta provato che l'istante abbia trasmesso all'operatore convenuto la richiesta di disattivazione della preselezione automatica tramite modulo trasmesso via fax in data 26/05/2016. Risulta altresì documentato che Telecom solo in data 01/04/2017, vale a dire anche dopo che l'istante ha reiterato la richiesta di disattivazione in data 21/03/2017, ha trasmesso allo stesso una nota in cui comunicava gli elementi che tale richiesta dovesse contenere, senza tuttavia specificare cosa effettivamente era necessario integrare alle richieste già ricevute. Dall'esame degli atti si evince altresì che mentre per la numerazione 0861/88XXX la cessazione è stata effettuata in data 20/04/2017, per l'altra numerazione 0861/88XXX non si è mai perfezionata, né l'operatore ha dato prova del contrario oppure dell'impossibilità di adempiere per cause ad esso non imputabili.

Risulta pertanto accertato che la richiesta cessazione non si è perfezionata entro il termine di 10 giorni dalla richiesta né risulta altrettanto che entro detto termine l'operatore si sia adoperato per comunicare all'istante le necessarie integrazioni alla richiesta.

In assenza quindi di alcuna allegazione da parte della società convenuta, seppur in tal senso onerata, di elementi atti a provare non solo che l'omessa disattivazione della carrier preselection è stata determinata da impedimenti tecnici o da altre circostanze oggettivamente non imputabili alla medesima, ma anche il corretto adempimento da parte della stessa agli oneri di informazione e di trasparenza nel rapporto con l'utente, non può non rilevarsi che era onere dell'operatore provare di avere adempiuto esattamente la propria prestazione o di avere fatto quanto era nelle sue possibilità per permettere all'utente di fruire del servizio richiesto (nel caso di specie: ottenere la cessazione della carrier preselection).

Pertanto, va affermata la responsabilità di Telecom per inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., della prestazione consistente nella tempestiva disattivazione della carrier preselection richiesta in data 26/05/2016, con il conseguente insorgere in capo all'istante del diritto ad un congruo indennizzo.

Ai fini della determinazione del criterio indennitario, alla luce del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, nel caso in esame, a norma dell'art. 12 della medesima delibera, può farsi applicazione dell'art. 7 *“Indennizzo per attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier preselection”* secondo cui *“In caso di attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier preselection, l'operatore responsabile è tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di attivazione o disattivazione, fermo restando il diritto allo storno dei corrispettivi addebitati per il traffico generato con l'operatore responsabile ed il rimborso degli eventuali oneri aggiuntivi”*.

Per quanto riguarda il periodo cui commisurare l'indennizzo, il *dies a quo* è da identificare nel 6 giugno 2016 (vale a dire entro il termine di 10 gg. in cui l'operatore convenuto avrebbe dovuto procedere alla disattivazione), mentre il *dies ad quem* è da identificare per la linea 0861/88XXX alla data 20/04/2017 in cui la cessazione è stata effettuata, mentre per la linea 0861/88XXX nella data del 05/02/2018 in cui è migrato verso altro operatore, per un totale di **euro 2.317,50**, così calcolato: per la linea 0861/88XXX gg. 318 * 2,50 euro e per la linea 0861/88XXX gg. 609 * 2,50.

Quanto all'indebita fatturazione si esprimono le seguenti considerazioni.

Come già detto l'istante ritiene che le fatture contengano addebiti relativi al traffico voce a consumo e agli apparati difformi dal profilo tariffario prospettato da Telecom a seguito della richiesta di cessazione della preselezione automatica con l'operatore Wind, vale a dire Linea Valore + ISDN. Di converso l'operatore si è limitato a confermare la legittimità degli addebiti precisando che non risulta provato che l'istante abbia opzionato tale profilo e di aver proceduto a seguito della cessazione ad applicare la tariffa preesistente al servizio di preselezione automatica in ragione della mancanza di una specifica scelta da parte dell'istante in tal senso.

Non risulta tra l'altro che in sede di richiesta di integrazione documentale, con la quale era stato chiesto all'operatore la copia del contratto e/o della welcome letter dalla quale evincere chiaramente le condizioni commerciali effettivamente sottoscritte dall'istante, lo stesso abbia depositato quanto richiesto limitandosi ancora una volta unicamente a ribadire quanto già affermato nelle memorie difensive prodotte.

Sul punto si precisa che, in via generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex pluribus, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006, l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali.

Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez.

III, 28 maggio 2004, n. 10313). Le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate dall'utente ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi.

In relazione alla res controversa la società Telecom si è limitata a ribadire, sic et simpliciter, la correttezza degli addebiti contestati, ma non ha fornito sufficiente documentazione, né ha prodotto elementi probatori attestanti la regolare e corretta gestione del cliente. Non ha infatti fornito la prova delle effettive condizioni commerciali sottoscritte dall'istante né tantomeno si è prodigata nel fornire riscontro ai numerosi e puntuali reclami inviati dall'istante con i quali venivano contestati tali addebiti.

Pertanto Telecom è tenuta a rimborsare tutti gli importi contenuti nelle fatture riferiti al profilo tariffario difforme alle voci traffico voce a consumo e agli apparati riguardanti le numerazioni 0861/88XXX, 0861/88XXX e 0861/81XXX nonché a stornare e non più esigere i medesimi importi contenuti nelle fatture insolute, come riportati di seguito:

- Euro 221,22 oltre Iva Fattura n° 8P00315189/2016
- Euro 95,23 oltre Iva Fattura n° 8P00315195/2016
- Euro 95,51 oltre Iva Fattura n° 8P00313348/2016
- Euro 83,42 oltre Iva Fattura n° 8P00260638/2016
- Euro 216,40 oltre Iva Fattura n° 8P00260344/2016
- Euro 82,26 oltre Iva Fattura n° 8P00260522/2016
- Euro 215,12 oltre Iva Fattura n° 8P00203694/2016
- Euro 83,42 oltre Iva Fattura n° 8P00204055/2016
- Euro 82,86 oltre Iva Fattura n° 8P00204414/2016
- Euro 82,86 oltre Iva Fattura n° 8P00151861/2016
- Euro 216,13 oltre Iva Fattura n° 8P00151866/2016
- Euro 80,30 oltre Iva Fattura n° 8P00152894/2016
- Euro 86,46 oltre Iva Fattura n° 8P0098637/2016
- Euro 82,86 oltre Iva Fattura n° 8P0099658/2016
- Euro 215,00 oltre Iva Fattura n° 8P0098264/2016
- Euro 79,77 oltre Iva Fattura n° 8P00152894/2016

- Euro 89,42 oltre Iva Fattura n° 8P000041152/2017
- Euro 88,86 oltre Iva Fattura n° 8P00040310/2017
- Euro 262,81 oltre Iva Fattura n° 8P00040922/2017
- Euro 88,86 oltre Iva Fattura n° 8P00096613/2017
- Euro 89,66 oltre Iva Fattura n° 8P00098185/2017
- Euro 261,56 oltre Iva Fattura n° 8P00096995/2017
- Euro 108,86 oltre Iva Fattura n° 8P00147771/2017
- Euro 109,50 oltre Iva Fattura n° 8P00146564/2017
- Euro 753,09 oltre Iva Fattura n° XP00000399/2017
- Euro 1.108,79 oltre Iva Fattura n° XP00000554/2017
- Euro 99,50 oltre Iva Fattura n° 8P00198543/2017

- Euro 99,42 oltre Iva Fattura n° 8P00251789/2017
- Euro 829,16 oltre Iva Fattura n° XP00000709/2017
- Euro 109,50 oltre Iva Fattura n° 8P00146564/2017

- Euro 951,99 oltre Iva Fattura n° XP00000879/2018
- Euro 968,18 oltre Iva Fattura n° 8P00035169/2018

Per un totale complessivo da rimborsare pari ad euro 6.576,34 e per un totale da stornare e non più esigere pari ad euro 2.342,60

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l'importo di euro 100,00 (cento/00), tenuto conto della materia del contendere, del comportamento complessivamente tenuto dalle parti.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

Il Corecom Abruzzo accoglie l'istanza presentata dalla società XXXsrl, nei confronti dell'operatore Telecom Italia s.p.a. nei termini sopra evidenziati;

La società Telecom è tenuta a pagare in favore dell'istante oltre la somma di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura anche l'indennizzo di euro **2.317,50** ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Indennizzi di cui alla delibera Agcom 73/11/CONS per le motivazioni espresse in premessa;

La società Telecom è tenuta altresì a regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'istante rimborsando l'importo complessivo di euro **6.576,34** e stornando e non più esigendo l'importo complessivo di euro **2.342,60** entrambi relativi ad addebiti difformi al piano tariffario prescelto per le ragioni sopra evidenziate;

La società Telecom è tenuta, inoltre, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom Abruzzo e dell'Autorità (www.agcom.it).

L'Aquila, 8 febbraio 2019

IL RELATORE

F.to Dott.ssa Annalisa Ianni

IL DIRETTORE

F.to Dott. Paolo Costanzi

IL COMPONENTE

F.to Sig. Ottaviano Gentile

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.